



*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo in data 13 aprile 2015 con il n. 1381/2015 del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito; nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme, vertente tra

████████████████████ ██████████ ██████████ in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ e rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

████████████████████  
████████████████████

*Attrice*

contro

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa**, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. ██████████ e rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ dall'Avv. ██████████

██  
██  
██

*Convenuta*

**E INTESA SAN PAOLO S.p.a.**, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. ██████████ e rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████

██  
██  
██

*Terza chiamata*

All'udienza del 13.07.2022, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per ██████████ " ... Si riporta ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti; impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex

*adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto...".*

Per INTESA SAN PAOLO S.P.A.: *"...Intesa Sanpaolo S.p.A., rinnova l'espressa riserva di appello della sentenza non definitiva emessa da codesto Giudicante nel presente giudizio in data 7 settembre 2021 (già formulata nella nota di trattazione per l'udienza del 20 gennaio 2022) e richiama il contenuto di tutti i propri scritti difensivi, in special modo per quanto riguarda il tema della prescrizione e della ripartizione degli oneri probatori, e precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto di costituzione".*

Per BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LCA: *"...la BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN L.C.A. richiamata il contenuto di tutti i propri scritti difensivi e precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto di costituzione..."*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art 702 bis* c.p.c., depositato in data 13 aprile 2015, la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., esponeva:

- di avere intrattenuto con la BANCA POPOLARE DI VICENZA Coop. S.p.a. (di seguito, per brevità, "BPV"), presso la filiale di Prato, il rapporto di conto corrente ordinario [REDACTED] con decorrenza dal 20 marzo 1983 sino all' 8 maggio 2014;

- che nel rapporto avrebbero dovuto trovare applicazione l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB mentre, sin dalla sua attivazione, era stato illegittimamente gestito, essendo stati addebitati interessi debitori in misura ultra legale e cms, con capitalizzazione trimestrale delle relative competenze, in violazione del divieto di anatocismo, nonché valute fittizie e spese illegittime, nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente e relative aperture di credito;

- che, in particolare, relativamente al conto corrente ordinario n. [REDACTED] ( già [REDACTED] ), a seguito e per effetto di regolare diffida *ex art. 119* TUB del 18.6.2014, la Banca aveva inviato esclusivamente un documento di sintesi datato 04.04.2013 e un documento di sintesi datato 08.04.2013, per cui era evidente che per il periodo precedente non era stata stipulata alcuna pattuizione scritta, con conseguente illegittimità degli addebiti degli interessi e

delle ulteriori voci, non concordate, anche a titolo di CMS e di capitalizzazione anatocistica, in assenza di valida pattuizione contrattuale;

- che, indipendentemente dai profili di nullità delle clausole contrattuali, i tassi addebitati alla correntista sono stati oggetto di una illegittima modifica peggiorativa da parte dell'istituto di credito, il quale ha inizialmente applicato tassi debitori del 15,50%, aumentati nel tempo al 18,50%, nonché tassi extra-fido incrementati dal 17% al 20%, in contrasto con la normativa bancaria;

- che la BPV, sin dall'inizio del rapporto di conto corrente ordinario e per l'intera durata di esso, ha addebitato tassi di interesse effettivamente superiori al tasso-soglia di cui alla L. 108/1996 per effetto dell'illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo TEG, rilevante ai predetti fini;

- che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte e tale da giustificare non soltanto la rideterminazione del credito, ma anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Tanto premesso conveniva la BPV innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero, in ipotesi, gli importi superiori agli interessi legali, e la conseguente condanna alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la BPV si costituiva e contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, eccependo, in via preliminare, la prescrizione al diritto alla restituzione delle somme addebitate dalla Banca per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di controparte, concludendo, in tesi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria e, in subordine, per la legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, il G.I. disponeva la trasformazione del rito ritenendo la causa non suscettibile di trattazione sommaria.

Dunque, concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie *ex art. 183, c. 6, c.p.c.*, la causa veniva istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU contabile e dichiarata interrotta all'udienza del 23 novembre 2017, in seguito alla dichiarazione resa in udienza dal procuratore costituito avente ad oggetto la messa in liquidazione coatta amministrativa della BPV.

Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2017, e notificato a seguito della declaratoria di interruzione sia a Banca Popolare di Vicenza in LCA che a BANCA INTESA SAN PAOLO Spa (di seguito, per brevità, "Intesa") in qualità di cessionaria del diritto controverso, si costituivano entrambe le società eccependo l'estinzione del giudizio e, quanto a Intesa, il difetto di legittimazione passiva per difetto di titolarità nel rapporto controverso ovvero, in subordine, il rigetto delle domande avanzate dall'attrice in quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso sfornite di prova, con conseguente condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

Alla successiva udienza del 4 ottobre 2018, la ricorrente insisteva affinché l'adito Giudice accertasse in € 469.456,58 l'indebitto ripetibile dalla Banca e, per l'effetto, emettesse ordinanza di pagamento della predetta somma, *ex art. 186quater c.p.c.*, a carico di Intesa, in quanto unica legittimata passiva.

Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21 novembre 2018, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con riserva di provvedere sull'istanza richiesta ai sensi dell'*art. 186quater c.p.c.*

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 408/2019, emessa in data 10-11 giugno 2019 e pubblicata in data 18 giugno 2019, rigettava le questioni preliminari di estinzione del giudizio e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Banca convenuta e dalla Banca intervenuta e rinviava la causa all'udienza del 10 giugno 2019 per l'integrazione della CTU, attesa la improcedibilità delle domande di condanna per l'intera durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa dichiarata ai sensi dell'*art 80, comma 1,*

del T.U.B. e dell'art 2 , comma 1, lettera a) del Decreto legge D.L. n 99 del 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 121. Tanto sopra premesso, il G.I. rigettava l'istanza *ex art. 186quater* c.p.c. formulata da parte attrice, atteso che la necessità degli accertamenti sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operate sul conto corrente non consentiva di individuare gli importi entro i quali ritenere raggiunta la dovuta prova. All'esito della disposta integrazione del 1 giugno 2020, il Tribunale rinviava all'udienza del 18.02.2021 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulla domanda di accertamento degli effettivi saldi relativi al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 67325 e del conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione di quanto addebitatole dalla Banca convenuta.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 639/2021, emessa in data 7 settembre 2021 e pubblicata in data 17 settembre 2021, accoglieva parzialmente le domande attoree dichiarando la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e alle ulteriori voci di costo non oggetto di specifica pattuizione scritta, relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 67325 ed alle linee di affidamento relative al medesimo, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di accertare l'effettivo saldo al netto delle rimesse antecedenti al termine decennale da ritenere prescritte, demandando al CTU l'analisi dell'entità delle rimesse aventi natura solutoria, quali tutte quelle effettuate in presenza di sconfinamenti rispetto ai limiti degli affidamenti di fatto concessi su conto corrente. All'esito della disposta integrazione depositata in data 6 maggio 2022, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 13 luglio 2022 e, all'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione, con concessione dei termini *ex art. 190* c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### I. QUESTIONI DEFINITE CON LE SENTENZA NON DEFINITIVE. PRINCIPI APPLICABILI

Preliminarmente deve essere il contenuto della sentenza non definitiva n. 408/2019 emessa in data 18 giugno 2019, con la quale venivano disattese le eccezioni pregiudiziali di estinzione e di difetto di legittimazione passiva di INTESA SAN PAOLO e posti i principi in forza dei quali va affermata la improcedibilità di ogni domanda ulteriore rispetto al mero accertamento avanzata nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, nella permanenza della procedura di liquidazione amministrativa alla quale risulta essere sottoposta.

Inoltre deve essere richiamato integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 639/2021, emessa in data 7.09.2021, e pubblicata il 17 settembre successivo con la quale è stata dichiarata la nullità *ab origine*, per difetto di forma, in violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB e, quanto agli interessi, dell'art. 1283 cc del contratto di c/c ordinario n. [REDACTED] ( già [REDACTED] originariamente concluso con [REDACTED]).

In particolare, nella pronuncia si è accertato che per il periodo antecedente al 4 aprile 2013, difetta determinazione degli interessi superiore a quelli legali, clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma e nonché valida pattuizione di CMS, così che le somme corrisposte a tali titoli devono essere ritenute indebite sino alla loro formalizzazione conforme alle prescrizioni di legge ( e cioè sino al contratto sottoscritto il 4.4.2013).

In virtù di tali statuizioni, nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.

1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale credito della società attrice -è stato precisato - si deve procedere alla ricostruzione dell'andamento dei rapporti utilizzando il tasso di interesse legale ex art 1283 c.c. e senza operare alcuna capitalizzazione di interessi non potendosi farsi applicazione in luogo del tasso legale, di cui all'art 1284 c.c., al tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117,

in quanto il medesimo, in deroga alla disciplina generale, trova espressa applicazione nelle ipotesi di nullità indicate dal comma 6 e in caso di inosservanza del comma 4, non qualora manchi del tutto la convenzione scritta (*Cass 24.12.2020, n 29576; 18/06/2020, n 11876; Cass 13/10/2016*).

Nella presente fattispecie i rapporti non risultano essere stati originariamente conclusi in forma scritta, così che, ritenuta la nullità formale, si deve fare applicazione del tasso legale sino alla data di conclusione del contratto, e determinare il saldo a credito della società attrice nei termini precisati nell'elaborato di CTU. Nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (*sentenza 2.5.2019, n 11543*), secondo cui: *"..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.."* .

In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito.

2. Quanto all'usura, è stato puntualizzato in sentenza come la questione rimane assorbita dalla applicazione dei tassi nella misura legale per il periodo antecedente al 4 aprile 2013, attesa la riconosciuta nullità delle pattuizioni originarie relative sia al conto corrente ordinario che agli affidamenti sul medesimo risultanti.

3. In ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha valutato la SUA fondatezza limitatamente alle rimesse qualificabili come solutorie, offrendo al contempo i criteri per escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio.

Nel rapporto di conto corrente- si è rilevato - il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (*Cass., sez. un. n. 24418 del 2.12.2010; Cass. n. 6857 del 24 marzo 2014*).

E' quindi necessario accertare se il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "*non affidato*" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (*Cass., 24.5.2018, n. 12977; Cass. 22.2.2018, n. 4372*). Infatti, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti.

A differente conclusione si deve pervenire quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella



disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. A riguardo, in assenza di elementi certi l'orientamento espresso dalla Cass. S.U. n 15895 del 13.6.2019 , è che a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti, e tale impostazione trova oggi conforto nelle successive pronunce della S.C. (*Cass.*, 15.2.2021, n 3858; *Cass.* 20.6.2022, n 19812).

Infatti, nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. In tale prospettiva, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Richiamato tale approdo ermeneutico, secondo cui è a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, nella pronuncia intervenuta è stato puntualizzato che tale principio non conduce inevitabilmente ad affermare la natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto ciò può essere sostenuto solo qualora siano contenuto entro i limiti dell'affidamento concesso.

Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli "sconfinamenti" rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU. E nel fare applicazione dei principi esposti in ordine alla qualificazione delle rimesse, ed alla sussistenza dell'onere della prova di dimostrare la natura solutoria dei versamenti a carico della società attrice, al contempo la sentenza non definitiva ha esplicitato i criteri da adottare per ritenere superato tale onere.

Nello specifico, peraltro, era stato già dato atto come già la prima consulenza avesse riscontrato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, per la presenza di "sconfinamenti perduranti" e costanti, l'entità del debito, l'assenza di tracce di un rientro del cliente (ed anzi tendenza esattamente contraria), l'assenza di segnalazioni alla Centrale rischi ed assenza di richieste di rientro, nonché espresso riconoscimento negli scalari della CSM. In forza delle statuizioni adottate, l'eccezione di prescrizione dovrà essere ritenuta fondata - limitatamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente al 18 giugno 2004 - qualora risultino pagamenti effettuati a fronte di esposizioni superiori rispetto al limite medio stabilmente tollerato in maniera durevole dalla banca, in presenza di dati istruttori tali da poter concludere per la presenza di affidamenti ragionevolmente accertati.

4. Infine, individuate le rimesse da ritenere prescritte, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è detto - in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare*

*tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).*

## II. DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza richiamata, il credito va quindi in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in data 6 maggio 2022 dal CTU, dott. [REDACTED] [REDACTED] nella parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B sino alla formalizzazione del contratto risalente al 4 aprile 2013 e in forza del tasso convenzionale, nei limiti dei c.d. tassi soglia ai sensi determinati ai sensi della legge 108/1996 e s.m. per periodo successivo. Di seguito si riportano le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sulle quali le opzioni alternativamente proposte andranno valutate secondo quanto precisato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di assenza dei documenti contabili.

Riscontrata l'assenza di parte di tali documenti, il consulente ha infatti proceduto ad effettuare distinte ipotesi di ricalcolo dei saldi, confrontandosi con i consulenti di parte.

Più specificamente, ha prospettato tre scenari possibili conseguenti all'applicazione di criteri distinti, seppure coerenti in astratto con la nullità delle clausole del contratto originario, sia per quanto concerne la determinazione del tasso ultra legale, che la capitalizzazione anatocistica e le voci computate a titolo di CMS o analoghe commissioni.

In tutte le ipotesi formulate, infatti, ha correttamente proceduto a ricostruire il c/c utilizzando gli interessi legali sino al 4 aprile 2013 ( data di formalizzazione delle condizioni). Per tale periodo ha eliminato l'effetto anatocistico in assenza di specifica e valida clausola negoziale di chiusura contabile con carattere di reciprocità, ed ha eliminato tutte le voci ( CMS e commissioni analoghe o costi non concordati).

Nel primo scenario, la ricostruzione è avvenuta tenendo conto delle operazioni di addebito e accredito alla data di contabilizzazione, ed andando di seguito a individuare i pagamenti successivi all'addebito di carattere solutorio quali competenze effettuate su saldo passivo scoperto.

Nel secondo scenario, ha proceduto dapprima ad effettuare la ricostruzione contabile del rapporto eliminando le voci risultanti indebite in conseguenza delle riconosciute nullità, di seguito ha proceduto a individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in base all'andamento del rapporto così ricostruito.

Per questa seconda operazione, ai fini della qualificazione come solutoria o ripristinatoria dei versamenti, ha tenuto conto degli affidamenti concessi e le risultanze della centrale rischi,

Infine, con il terzo scenario il tecnico ha operato comunque sul saldo ricostruito, ma ha qualificato la natura delle rimesse procedendo a desumere in maniera empirica le linee di affidamento attraverso il raffronto dall'andamento del conto corrente e dalla evidenziazione in c/c da parte della banca di distinti tassi a debito.

Più in dettaglio, il consulente ha invero sottolineato come gli estratti riportino linee di plurimi, con modifiche introdotte, che mostrano fidi per Lire 700.000.000 per la linea 2 e 210.000.000 per la linea 3 quindi circa Lire 910.000.000 per il totale linee.

La presunzione che gli affidamenti concessi fossero 700 milioni di lire per la linea 2 e 210 milioni di lire per la linea 3 da utilizzarsi sul rapporto stesso, rimane tuttavia un dato indiziario non preciso e concordante in ordine all'entità degli affidamenti concessi, in considerazione della variabilità

riscontrata , tanto che è lo stesso consulente a rilevare che per tale periodo *“in quanto manca un contratto antecedente tale data ed essendo un c/c misto lo sconfinamento mutava a seconda della maturazione del portafoglio”*( pag. 17 relazione).

In presenza di un preciso onere della prova a carico della società attrice, tale ultima opzione non può essere fatta propria dal Tribunale.

In base ai principi espressi, non può che considerarsi che trattasi di elementi presuntivi non precisi che, in assenza di contratti formali e di ulteriori dati di riscontro non equivoci sulle effettive linee di affidamento, non possono di per sé stessi essere considerati sufficienti in base al parametro minimo richiesto dall'art 2929 c.c.

A conclusioni differenti deve invece pervenirsi in ordine al periodo successivo al 1995, relativamente al quale i dati sono ulteriormente confortati dalle risultanze della centrale rischi, che il consulente ha ritenuto dirimente stigmatizzando la circostanza che la banca non ha fornito a richiesta il contratto di affidamento e non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle risultanze della centrale rischi depositata in atti ed agli affidamenti contenuti e da questa segnalati.

In verità, tramite il proprio consulente, l'esistenza di affidamenti è stata oggetto di contestazioni, sia pure tardive, da parte della banca. Nondimeno occorre considerare che le risultanze della centrale rischi, poste in evidenza dal CTU, si inseriscono pur sempre nel contesto documentale da cui risulta la presenza di fatto di più linee di affidamento.

Per come segnalato dal CTU, dagli estratti conto acquisiti al processo la presenza di più linee di affidamento si evince in quanto la banca stessa non soltanto ha tollerato stabilmente saldi negativi, ma ha anche applicato tassi di interessi differenziati che trovano causa giustificativa solo nella concessione di fidi. In assenza di contratti formali di affidamento, si tratta di riscontro rilevante per il periodo posteriore al 1995, data dalla quale - secondo quanto esposto dal CTU- si ha contezza delle effettive linee di affidamento concesse.

La carenza di tale riscontro per il periodo precedente, invece, lascia permanere una insanabile situazione di incertezza sull'entità del limite degli affidamenti concessi dalla banca, con le conseguenze in ordine alla qualificazione dei versamenti effettuati.

Poiché deve fare carico alla parte attrice che agisce in ripetizione l'onere della prova del carattere indebito delle somme versate, tra le ipotesi ricostruttive offerte dal consulente, la più coerente con i principi richiamati appare quella indicata come seconda, sviluppata dal consulente nei termini seguenti.

Nello specifico il CTU ( pag. 17-18 ultima relazione, conforme al contenuto della relazione depositata il 4.6.2020):

*“ ha ritenuto congruo ricostruire il c/c al saggio degli interessi legali sino al 04/04/13 data del contratto depositato.*

*Ha ricostruito il c/c eliminando l'effetto anatocistico in quanto non contrattualizzato in precedenza e capitalizzando al 04/04/13 con la metodologia dell'interesse semplice. Sono poi state eliminate tutte le CMS e tutte le spese trimestrali, in quanto non pattuite, se non dopo il 04/04/2013.*

*Dopo aver ricostruito il c/c con tale metodologia il CTU ha verificato la prescrizione decennale, data dalla diffida ex art 119 TUB. fine ha impostato il corso del decennio al 18/06/2004 riportando tutti gli affidamenti dal 1995 in modo da ricavare le rimesse ripristinatorie e solutorie ricostruite.*

*Fatto ciò, tutte le rimesse ante 1995 sono state considerate solutorie sul saldo banca rettificato mentre dal Dicembre 1995 sono state verificate in base l'andamento del fido sul c/c ricostruito.*

*Per tale ragione il CTU ha ricalcolato il saldo del C/C utilizzando la capitalizzazione semplice ed utilizzando il saggio di interesse legale reperito tempo per tempo.*

*La capitalizzazione trimestrale non è stata utilizzata neppure dopo il 09/02/00 in quanto la delibera CICR per quello che si dirà più avanti, non poteva essere attuata.*

*Bisogna ricordare che la capitalizzazione concessa dalla delibera CICR del 09/02/00 soggiaceva ad una espressa pattuizione di tale metodologia di calcolo degli interessi. Si ribadisce come vi sia stata la necessità per effettuare i calcoli di 4 scritture di raccordo in modo da rendere sterili i salti temporali.*

*Di fatto, è stato artificialmente portato a 0 il c/c nei trimestri in cui non vi è traccia dell'estratto conto ed annullando completamente gli interessi in modo da rendere ininfluenti e sterili questi salti.*

*Nello specifico il CTU ha inserito con data 01/01/03 euro 15.655,10 con segno positivo e con data 01/01/2004 euro 10.655,99 con segno negativo in modo da rendere il c/c 0 per tutto il periodo ha poi inserito tra i parametri di ricalcolo il tasso di interesse 0% in modo che fosse ininfluente qualsiasi importo derivante dal pregresso.*

Con la stessa metodologia ha inserito con data 01/10/05 euro 659.132,16 con segno negativo ed ha inserito con data 01/01/06 euro 148.259,90 con segno positivo inserendo poi 0% gli interessi per il periodo di riferimento IV trim 2005 così da rendere ininfluenti qualsiasi cifra riportata da ricalcolo derivata dai trimestri precedenti. A causa dell'espunzione degli interessi delle cms e di ogni altro onere gli unici parametri che hanno influito sul ricalcolo dal 04/04/13 sono stati gli interessi attivi e competenze di chiusura trimestrale.

Dalle risultanze Il totale a credito a favore del correntista è pari ad **Euro 386.171,51** Le rimesse solutorie considerate ai fini del calcolo sono riportate nella tabella che segue:

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	DATA DISPONIBILITA'	DARE	AVERE	DESCRIZIONE	NOTA	NUMERO COMP.	IMP. PAGATO	IMP. ASSORBITO
09/04/1992	13/04/1992	13/04/1992	0,00	11.072,61	Versamento assegni		3	2.279,34	
07/07/1992	07/07/1992	07/07/1992	0,00	6.319,07	Versamento assegni		3	2.388,87	
05/10/1992	07/10/1992	07/10/1992	0,00	29,95	Versamento assegni		1	29,95	
07/10/1992	08/10/1992	08/10/1992	0,00	38.135,17	Versamento assegni		3	2.333,71	
28/01/1993	26/12/1992	26/12/1992	0,00	10.066,25	Versamento assegni		3	6.233,47	
08/04/1993	08/04/1993	08/04/1993	0,00	310,78	Versamento assegni		1	310,78	
08/04/1993	09/04/1993	09/04/1993	0,00	41.316,55	Versamento assegni		3	4.352,09	
01/07/1993	02/07/1993	02/07/1993	0,00	149.772,50	Versamento assegni		3	4.393,75	
06/10/1993	07/10/1993	07/10/1993	0,00	15.493,71	Versamento assegni		3	3.230,03	
13/01/1994	09/12/1993	09/12/1993	0,00	11.568,21	Versamento assegni		3	2.840,26	
02/05/1994	05/05/1994	05/05/1994	0,00	6.615,80	Versamento assegni		3	1.679,26	
05/07/1994	06/07/1994	06/07/1994	0,00	20.785,36	Versamento assegni		3	1.090,22	
10/10/1994	11/10/1994	11/10/1994	0,00	1.546,42	Versamento assegni		3	1.346,87	
03/01/1995	09/01/1995	09/01/1995	0,00	9.799,77	Versamento assegni		3	2.145,78	
05/04/1995	07/04/1995	07/04/1995	0,00	43.260,04	Versamento assegni		3	2.791,68	
27/07/1995	28/07/1995	28/07/1995	0,00	129.114,22	Versamento assegni		3	2.972,33	
06/10/1995	08/10/1995	08/10/1995	0,00	13.107,38	Versamento assegni		3	2.925,59	
05/01/1996	09/01/1996	09/01/1996	0,00	24,69	Versamento assegni		1	24,69	
05/01/1996	11/01/1996	11/01/1996	0,00	7.078,88	Versamento assegni		3	1.898,08	
02/04/1996	02/04/1996	02/04/1996	0,00	2.866,89	Versamento assegni		1	1.754,12	
05/07/1996	05/07/1996	05/07/1996	0,00	61.969,66	Versamento assegni		1	2.324,91	
01/10/1996	02/10/1996	02/10/1996	0,00	55.163,33	Versamento assegni		1	1.559,54	
05/07/2001	06/07/2001	06/07/2001	0,00	167.085,71	Versamento assegni		15	6.056,91	0,07
<b>Totali</b>							<b>69</b>	<b>56.962,36</b>	<b>0,07</b>

In definitiva, riconosciuta con la sentenza emessa la validità delle clausole formalizzate nel contratto del 2013, sia in ordine agli interessi che alla capitalizzazione trimestrale, nonché alle commissioni addebitate e non oggetto di specifiche contestazioni nell'atto introduttivo e nella prima memoria depositata ai sensi dell'art 183, VI comma, cpc, la ricostruzione dei saldi conforme ai principi affermati anche in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, risulta pari ad Euro 386.171,51, quale differenza a credito del cliente, contro un saldo esposto dalla banca di euro zero alla data di chiusura del maggio 2014. Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati.

In forza della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse, la pretesa di credito permane a favore della società attrice nei limiti sopra indicati, previa compensazione con gli importi dovuti sui conti accessori.

Sulla somma accertata sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*, e ciò anche con riferimento alle richieste risarcitorie.

La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna delle banche - convenuta ed intervenuta - al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014, compensate per un terzo in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia e della reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni formulate.



P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con ricorso *ex art* 702 bis c.p.c., depositato in data 13 aprile 2015, dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti della BANCA POPOLARE DI VICENZA Spa, in liquidazione coatta amministrativa, e di INTESA SAN PAOLO Spa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*a) accerta*

il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, sul c/c ordinario n. [REDACTED] ( già [REDACTED] ), in € 386.171,51 alla data di chiusura (8 maggio 2014), condannando la Banca titolare dei rapporti a conformarsi per il futuro alle nullità parziali rilevate, operando la compensazione giudiziale come specificato in motivazione anche agli effetti della decorrenza degli interessi;

*b) condanna*

La Banca convenuta e quella chiamata in causa, in solido, al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € [REDACTED] per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per un terzo.

Così deciso in data 2 marzo 2023, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott. Michele Sirgiovanni